

FONDAZIONE ORSOLINE DI SAN CARLO

**Sede legale: Via Lanzone da Corte, 53 – 20123 Milano
Partita IVA 06686550960 – Codice Fiscale 97527810150
Tel. 02.9670.20.80 – cellulare 340/304.48.72
e-mail: istorsol@tin.it**

CODICE ETICO

**Redatto secondo il
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

Articolo 1

1.1 Il presente codice costituisce l'insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della Fondazione.

1.2 La Fondazione è stata costituita per iniziativa dell'ente ecclesiastico Congregazione Suore Orsoline di San Carlo a Sant'Ambrogio che risulta essere l'ente Fondatore.

La Fondazione fa esplicito riferimento all'esperienza cristiana delle Scuole Cattoliche e del carisma "orsolino", ed opera ispirandosi al credo cattolico, ai principi religiosi ed alla morale cristiana.

1.3 Scopi istituzionali della Fondazione sono l'istruzione, la formazione e l'integrazione sociale da realizzare attraverso attività culturali, educative, formative, di assistenza sociale e di beneficenza.

1.4 Alle disposizioni del presente codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel nome o nell'interesse della Fondazione o, comunque, ad essa in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.

1.5 Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).

1.6 Il presente codice sarà reso conoscibile ai terzi che ricevano incarichi professionali o d'opera dalla Fondazione o che intrattengano con essa rapporti di collaborazione continuativa; sarà altresì divulgato all'utenza nei modi ritenuti più appropriati.

Articolo 2

2.1 La Fondazione provvede, se del caso attraverso la designazione di specifiche funzioni interne, alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati, nonché:

- a) all'interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni, anche su segnalazione dell'organismo di vigilanza circa l'opportunità di siffatti interventi;
- b) alla verifica della sua effettiva osservanza;
- c) all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari.

Articolo 3

3.1 Il perseguimento dell'interesse della Fondazione non può mai giustificare una condotta contraria alla normativa applicabile, sia cogente che statutaria.

Articolo 4

4.1 È vietato a chiunque utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.

4.2 Le informazioni che vengono legittimamente diffuse devono essere complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

4.3 Nello svolgimento di ogni attività la Fondazione deve adottare tutte le cautele necessarie per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, e a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi a tutti gli addetti dell'ente.

4.4 Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui un addetto della Fondazione operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello dell'ente e dei destinatari delle sue attività, per trarne vantaggio personale.

Articolo 5

5.1 La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dalla Fondazione, che è tenuta ad adottare nell'esercizio delle sue attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

5.2 La Fondazione deve garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione.

5.3 Tutti gli addetti della Fondazione sono tenuti ad applicare le istruzioni fornite in materia di sicurezza sul lavoro, sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione interna emanata in conformità con la normativa cogente.

Articolo 6

6.1 La Fondazione non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato.

6.2 La Fondazione non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

6.3 Ogni addetto della Fondazione verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

6.4. La Fondazione riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.

6.5 Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.

Articolo 7

7.1 Gli addetti della Fondazione non devono promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari per promuovere o favorire interessi dell'ente, anche a seguito di illecite pressioni.

7.2 Sono vietate, perché considerate elusive delle disposizioni di cui al precedente comma, forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, inserzioni pubblicitarie, incarichi, consulenze, e simili perseguano le stesse vietate finalità.

7.3 Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici di cui ai due commi precedenti da pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito il proprio superiore gerarchico e, in ogni caso, l'organismo di vigilanza.

Articolo 8

8.1 La Fondazione procede all'individuazione dei contraenti attraverso apposite procedure che debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri riferiti alla competitività dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità.

8.2 È fatto divieto agli addetti della Fondazione di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori, tali da poterne influenzare impropriamente l'operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette.

Articolo 9

9.1 Ogni dipendente è tenuto ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni della Fondazione attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare, dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

9.2 Ogni dipendente deve essere consapevole dell'esplicito riferimento della Fondazione al carisma "orsolino" ed è quindi obbligato ad assumere, nello svolgimento delle mansioni che lo riguardano, comportamenti che manifestino una coerenza con l'indirizzo cattolico delle scuole gestite dalla Fondazione; tale coerenza deve manifestarsi, per quanto attiene ai rapporti con gli alunni e le famiglie, anche nel linguaggio e nell'abbigliamento.

9.3 I dipendenti ed i collaboratori si asterranno dal partecipare, anche indirettamente, ad attività di associazioni segrete ovvero di associazioni od organismi con finalità di natura criminale o che comunque perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

9.4 Ogni persona che viene a contatto con le attività della Fondazione deve essere trattata con rispetto e dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

Articolo 10

10.1 Gli addetti della Fondazione sono a conoscenza che la gestione dei servizi erogati dev'essere conforme alle istruzioni interne, emesse in attuazione del Manuale della Qualità e del Modello Organizzativo, elaborati rispettivamente secondo la Norma Uni En Iso 9001:2008 ed il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

10.2 Gli addetti della Fondazione sono consapevoli che la violazione delle istruzioni di lavoro di cui al punto precedente costituisce infrazione disciplinare e sarà sanzionata secondo il diritto vigente.

Articolo 11

11.1 Gli addetti della Fondazione sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni loro affidati nell'espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.

11.2 La connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi di videoregistrazione devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e soltanto per scopi lavorativi, come pure, durante lo svolgimento delle attività scolastiche, i telefoni cellulari personali.

11.3 I dipendenti della Fondazione non possono procedere all'installazione diretta sul personal computer di programmi, né alla duplicazione od asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione della direzione.

11.4 Ai dipendenti è vietato l'uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici della Fondazione.

11.5 Ai dipendenti ammessi all'accesso alla rete interna o ad Internet ovvero al sistema di posta elettronica non è consentito: a) il download di software o di files musicali né la tenuta

di files nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti; b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né così corrispondere con gli utenti dei servizi scolastici senza l'autorizzazione scritta degli esercenti la potestà sugli utenti minorenni; c) inviare messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a sistemi di webmail; d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che l'ente possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni; e) compiere atti diretti ad impedire la continuità dell'attività lavorativa mediante l'utilizzo della posta elettronica e di Internet in caso di loro assenza; f) utilizzare la posta elettronica ed Internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a loro carico.

11.6 I dipendenti devono consentire, in previsione della possibilità che in caso di assenza e per necessità legate all'attività lavorativa si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica loro indirizzati, che un'altra persona, eventualmente da essi stessi designata in via preventiva, verifichi il contenuto dei messaggi e inoltri alla direzione dell'ente quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

11.7 – Ai dipendenti e collaboratori è fatto divieto di introdurre in qualsiasi forma, anche di volantinaggio o di questionario, stampe, immagini, materiale multimediale o analogo senza l'autorizzazione preventiva della direzione, come pure di corrispondere con collegamenti telematici personali con gli utenti minorenni dei servizi senza la preventiva autorizzazione scritta di chi esercita su di essi la potestà.

Articolo 12

12.1 I dipendenti, i collaboratori continuativi e gli appaltatori dei servizi sono messi a conoscenza delle previsioni contenute nel presente codice mediante consegna di una copia dello stesso.

Articolo 13

13.1 Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente codice da parte degli addetti della Fondazione dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza al superiore gerarchico, che a sua volta dovrà trasmettere la segnalazione all'organismo di vigilanza.

13.2 In ogni caso ciascun addetto della Fondazione, nonché ciascun utente dei servizi della Fondazione, potrà trasmettere segnalazioni direttamente all'organismo di vigilanza.

13.3 La possibilità di trasmettere segnalazioni direttamente all'organismo di vigilanza dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati, con modalità adeguate (es. comunicazione sul POF, avviso in bacheca o sul sito Internet).

13.4 La Fondazione non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.

13.5 Gli addetti della Fondazione sono tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice.

Articolo 14

14.1 Ogni addetto della Fondazione dovrà prestare la massima collaborazione al personale ispettivo incaricato dall'organismo di vigilanza di effettuare gli audit di compliance.

14.2 In occasione degli audit di compliance dovranno essere fornite agli auditor tutte le informazioni e le evidenze documentali richieste.

14.3 In caso di segnalazione di anomalie e non conformità da parte degli auditor di compliance, ogni addetto della Fondazione dovrà porre in essere tutto ciò che è necessario per recepire le azioni correttive o preventive richieste.

14.4 Le stesse regole di comportamento dovranno essere osservate in occasione degli audit di prima, seconda e terza parte svolti nell'ambito del sistema di gestione per la qualità.

Articolo 15

15.1 La Fondazione non potrà consentire violazioni delle previsioni contenute nel presente codice.

15.2 Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del codice civile, al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata.

15.3 Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi e in genere dei collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.

15.4 Ogni violazione da parte degli organi della Fondazione è sanzionata in base allo statuto.

Articolo 16

16.1 I titolari delle persone giuridiche che, in qualità di outsourcers, svolgono attività rilevanti nell'ambito dei servizi erogati dalla Fondazione riconoscono il presente Codice Etico quale elemento integrante ed essenziali del contratto di appalto, o della diversa tipologia contrattuale utilizzata, e s'impegnano a garantire che il personale inviato presso le

attività della Fondazione sia a conoscenza del contenuto del Codice Etico e si astenga dal realizzare comportamenti che si pongano in contrasto con il suo contenuto.

16.2 In caso di violazione del Codice Etico da parte del personale di cui al punto precedente, la Fondazione provvederà a notificare l'accaduto in forma scritta al legale rappresentante della persona giuridica cui è affidato il servizio, che dovrà adottare le opportune azioni correttive, la cui mancata ed ingiustificata attuazione costituisce inadempimento contrattuale.

Articolo 17

17.1 In tutte le attività che erogano servizi diretti all'utenza esterna saranno periodicamente somministrati questionari di soddisfazione, in forma anonima o nominativa, indipendentemente dall'eventuale certificazione di qualità, che comunque dovrà prevedere lo svolgimento periodico di indagini di customer satisfaction.

17.2 Il testo dei questionari dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione dell'organismo di vigilanza.

17.3 Entro 60 giorni dalla raccolta dei questionari somministrati, dovrà essere trasmessa all'organismo di vigilanza una relazione scritta, corredata di rappresentazioni grafiche, relativa al risultato dell'indagine.

Articolo 18

18.1 Ove, vengano svolte ispezioni da parte di soggetti pubblici, i relativi verbali, entro 30 giorni, dovranno essere trasmessi all'organismo di vigilanza.

Articolo 19

19.1 In tutte le attività della Fondazione che erogano servizi diretti all'utenza esterna dovranno essere registrati i più rilevanti reclami segnalati dall'utenza o dal personale interno.

19.2 L'evidenza dei reclami sarà messa a disposizione dell'organismo di vigilanza, che li registrerà e valuterà in sede di compliance audit.

19.3 I soli reclami che, in base alla valutazione della Direzione dell'attività interessata, contengano informazioni penalmente rilevanti o comunque relative a presunte violazioni al contenuto del Modello Organizzativo o del presente Codice Etico, dovranno essere trasmessi entro 10 giorni all'organismo di vigilanza.

Articolo 20

20.1 In tutte le scuole gestite dalla Fondazione viene emesso il Piano dell'Offerta Formativa, secondo la normativa nazionale vigente.

20.2 Il rispetto del Piano dell'Offerta Formativa rientra nelle attività verificate dall'organismo di vigilanza in sede di compliance audit, così come i Regolamenti vigenti presso ciascuna scuola e contenenti l'elenco dei diritti e dei doveri delle diverse parti interessate.

Articolo 21

21.1 L'attività di compliance audit si fonda sui seguenti principi ispiratori, diretti a garantire la completezza, l'imparzialità e l'efficacia dell'audit.

a) Comportamento etico

Durante l'audit di compliance sarà tenuto un comportamento basato su: fiducia, integrità, riservatezza e discrezione.

b) Presentazione imparziale

L'auditor riporterà fedelmente e con precisione le risultanze, le conclusioni ed i rapporti di audit, riportando gli ostacoli significativi incontrati durante l'audit e le opinioni divergenti non risolte tra il gruppo di audit e l'organizzazione oggetto dell'audit.

c) Adeguata professionalità

Gli auditor baseranno il contenuto del rapporto di audit sulle conoscenze di cui dispongono a livello professionale, integrate con le informazioni registrate nel corso dell'audit.

d) Indipendenza

Gli auditor conserveranno uno stato di obiettività di pensiero durante il processo dell'audit per assicurare che le risultanze e le conclusioni dell'audit siano basate solo sulle evidenze dell'audit.

e) Approccio basato sull'evidenza

Le evidenze dell'audit saranno verificabili. Esse si baseranno su campioni di informazioni disponibili ed indicati nel rapporto di audit.